

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEDOVATO, GIOVANELLI, BESOSTRI,  
BARRILE, BERNASCONI, BERTONI, BONAVITA, CAZZARO,  
CIONI, CONTE, CRESCENZIO, DONISE, FALOMI, FERRANTE,  
FIGURELLI, FORCIERI, MACONI, MICELE, MONTAGNA, PAROLA,  
PASQUINI, PIATTI, PILONI, SARACCO, SARTORI, SCIVOLETTO,  
SCQUARCIALUPI, TAPPARO e VELTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1996**

---

Norme in materia di permessi agli amministratori  
dei parchi nazionali e regionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende risolvere una sostanziale disparità di trattamento esistente nella disciplina dei permessi per i lavoratori dipendenti. La legge 27 dicembre 1985, n. 816, regola, infatti, il diritto ai permessi dal servizio per i lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive nelle assemblee comunali, provinciali e circoscrizionali o cariche di tipo esecutivo. Questo diritto viene graduato a seconda, appunto, del tipo di impegno richiesto dalla carica ricoperta. Per i membri dei consigli comunali e provinciali, è prevista l'intera giornata in cui si svolge la seduta; gli eletti in organi di vari enti (come le unità sanitarie locali, le comunità montane, i consigli circoscrizionali) possono assentarsi per il tempo necessario a partecipare alle riunioni; infine, coloro che ricoprono cariche esecutive (ad esempio i membri di giunte comunali o i presidenti di aziende municipalizzate) hanno diritto a permessi ulteriori per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore in alcuni casi specifici.

Come si può notare, la normativa in materia di permessi è abbastanza differenziata in modo da consentirne l'utilizzo in modo proporzionato all'impegno assunto.

Il problema si pone rispetto ai lavoratori dipendenti che rivestono cariche analoghe negli Enti parco nazionali e regionali perchè ad essi non è garantito il diritto di usufruire di permessi. Gli Enti parco sono stati creati con la legge 16 dicembre 1991, n. 394, istitutiva delle aree protette, che prevede, per la loro gestione, cariche ammini-

strative come i consigli direttivi, giunte esecutive e presidente. A tali nomine di secondo grado, effettuate, se parchi nazionali, dal Ministero dell'ambiente, e se parchi regionali, dal presidente della regione, possono essere designati lavoratori dipendenti, che si trovano, quindi, oggettivamente in una situazione meno garantita rispetto, ad esempio, ad un membro di un consiglio di un'azienda municipale. Non appare in questa sede necessario sottolineare l'importanza di questi enti e del loro efficiente funzionamento, ancor più in una fase in cui si vuol fare dell'ambiente una risorsa fondamentale per creare occupazione.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che si applichino ai lavoratori impegnati nelle cariche dei parchi nazionali e regionali le norme relative ai permessi previsti dalla legge n. 816 del 1985, vale a dire gli articoli 4 e 16 della stessa. Infatti l'articolo 4 della legge del 1985 definisce le varie tipologie di permessi e prevede che l'onere sia a carico dell'ente di cui sono amministratori i lavoratori; l'articolo 16 richiamato stabilisce che per ottenere i permessi deve essere presentata adeguata documentazione attestata dall'ente presso il quale viene svolta l'attività.

L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, siano stabilite le modalità di applicazione della disciplina *de quo* ai vari organi degli Enti parco a livello nazionale e che siano le regioni a provvedere in tal senso per gli amministratori dei parchi regionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai lavoratori dipendenti che ricoprono cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, vengono definite le modalità di applicazione dell'articolo 1 agli Enti parco nazionali.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le regioni provvedono a definire le modalità di applicazione dell'articolo 1 ai parchi regionali.

